

Circolare n. 09 - AB del 10 Agosto 2023

▪ **STUDIO ARISI**

Via della Repubblica, 115  
53036 - Poggibonsi (SI)

Via San Francesco di Paola, 15  
50124 - Firenze

Tel.: +39 0577 98771  
Fax.: +39 0577 936757  
E-mail: [segreteria@studioarisi.it](mailto:segreteria@studioarisi.it)

## CIRCOLARE INFORMATIVA AGOSTO 2023

### NUOVO AUMENTO DEI TASSI

Con un comunicato stampa del 27 luglio 2023 la BCE Banca centrale europea, informa che in merito ai tassi di interesse di riferimento, il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 25 punti base i 3 tassi di interesse di riferimento della BCE con effetto dal 2 agosto 2023.

### TASSA SUI PROFITTI DELLE BANCHE

Il decreto Omnibus, approvato il 7.08.2023, prevede l'introduzione di un **contributo straordinario** sui profitti delle banche pari al **40%**; tuttavia, tale somma, assicurano i tecnici del Ministero dell'Economia con una nota, **non potrà essere superiore allo 0,1% dell'attivo**.

▪ **STUDIO BALDINI**

Piazza Mazzini, 11  
53036 - Poggibonsi (SI)

Tel.: +39 0577 982694  
Fax.: +39 0577 938402  
E-mail: [segreteria@studio-baldini.com](mailto:segreteria@studio-baldini.com)

### CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2023

Anche per il 2023 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 21 agosto in quanto quest'anno il giorno 20 cade di domenica e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo). Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail. A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 21 agosto 2023.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest'anno), che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;

- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

Si rammenta che il rinvio al 21 agosto 2023 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.

## **TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE<sup>1</sup>**

Nuovo step per il credito di imposta sponsorizzazioni sportive riferite al periodo di imposta 2022. A partire dal 1° agosto scorso è operativa, sul sito del Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022. Le istanze dovranno essere inviate **entro il 29 settembre 2023** esclusivamente tramite la [piattaforma on line](#) disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport, che rende disponibile anche una [guida operativa](#).

Si precisa che l'investimento in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni) deve avere queste caratteristiche:

- l'importo complessivo non deve essere inferiore a 10.000 euro;
- deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

**Sodalizi sportivi costituiti nel 2022** - Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Relativamente agli altri aspetti dell'agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l'articolo 81, D.L. 104/2020, si precisa che il credito d'imposta in commento:

- è pari al 50% dell'investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo di 10.000 euro;
- è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- **non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.**

Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020. Infine, per poter godere dell'agevolazione (e cioè l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24) i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita piattaforma on line raggiungibile all'indirizzo [web https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2023/presentazione/](https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2023/presentazione/). Il dipartimento, comunica che per informazioni e quesiti è possibile scrivere a [servizioprino.sport@governo.it](mailto:servizioprino.sport@governo.it) specificando nell'oggetto "sponsorizzazioni sportive 2022".

---

<sup>1</sup> Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per l'erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei suoi prodotti o servizi mediante una specifica attività della controparte.

**LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA SULLA *FLAT TAX* INCREMENTALE**

La scorsa Legge di Bilancio (articolo 1, commi 55-57, L. 197/2022) ha introdotto una agevolazione per i soggetti che dichiarano nel 2023 un incremento di reddito d'impresa o lavoro autonomo rispetto al triennio 2020-2022; tale incremento viene sottratto alla tassazione progressiva Irpef e viene assoggettato alla più conveniente tassazione sostitutiva del 15%. Con la recente circolare n. 18/E/2023 l'Agenzia delle entrate ha fornito le indicazioni operative per l'applicazione di tale nuovo istituto; di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti.

**L'agevolazione** - Per il calcolo dell'agevolazione sono previsti i seguenti *step*:

- prima di tutto occorre verificare il reddito di riferimento, ossia il maggior reddito d'impresa o lavoro autonomo conseguito nel triennio 2020-2022, da prendere a riferimento per il calcolo dell'agevolazione;
- a questo punto occorre confrontare tale reddito con il reddito 2023;
- la differenza è soggetta ad una franchigia, ossia deve essere decurtata di un importo pari al 5% del reddito di riferimento (il maggiore del triennio 2020-2022);
- tale differenza netta deve essere confrontata con il limite massimo del reddito agevolabile, pari a 40.000 euro (qualora fosse superiore, l'agevolazione andrebbe calcolata su 40.000 euro);
- tale importo sarà assoggettato ad imposta sostitutiva del 15%, mentre la differenza confluirà nei redditi soggetti a Irpef.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, nella verifica del reddito agevolabile si tiene unicamente in considerazione il reddito (d'impresa o lavoro autonomo) prodotto dal contribuente con la propria posizione Iva, mentre è irrilevante ogni reddito imputato per trasparenza da una società o associazione professionale (con l'unica eccezione della partecipazione detenuta in regime d'impresa, caso comunque non molto frequente).

<i>Anno d'imposta e modalità di calcolo</i>	<i>Importo in euro</i>
Reddito* 2023	100.000
Reddito* 2022	80.000
Reddito* 2021	70.000
Reddito* 2020	60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente)	100.000 – 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell'anno 2022)	4.000
Reddito soggetto a " <i>flat tax</i> incrementale" (15%)	20.000 – 4.000 = <b>16.000</b>
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF)	100.000 – 16.000 = <b>84.000</b>
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d'impresa e/o di lavoro autonomo	

**Soggetti interessati** - Sono ammessi all'agevolazione gli imprenditori individuali, a prescindere dal regime contabile adottato, quindi sia che venga utilizzato il regime di contabilità ordinaria, quanto il regime contabilità semplificata (non importa se per cassa o per registrazione); parimenti, rientrano nel regime della "*flat tax incrementale*" sia l'impresa familiare sia l'impresa coniugale non gestita in forma societaria: in entrambi i casi, puntualizza l'Agenzia, l'agevolazione opera limitatamente al titolare dell'impresa stessa (infatti, solo il titolare dell'impresa può assumere la qualifica di imprenditore).

Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis, Tuir, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti.

Possono fruire dell'agevolazione anche le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Sono invece escluse dall'agevolazione le società e le associazioni professionali, così come i soci e gli associati che non siano in possesso di una propria partita Iva per lo svolgimento dell'attività d'impresa o lavoro autonomo (nel qual caso sarebbero comunque agevolati solo i redditi prodotti con la partita Iva individuale).

**I forfettari** - La norma stessa permette di applicare la tassazione agevolata incrementale ad imprese e professionisti che non applicano il regime forfettario. L'esclusione, quindi, interessa unicamente i soggetti che applicano il regime forfettario nel 2023 mentre, come chiarito nella circolare n. 18/E/2023, non è ostativo il fatto di aver applicato tale regime nel triennio di riferimento.

Per l'Agenzia delle entrate, infatti, questo non crea alcun problema: l'adesione al regime forfettario o la permanenza nel regime c.d. "di vantaggio" (l'ex regime dei minimi) in una o più annualità del triennio 2020-2022, non preclude l'accesso al regime della "flat tax incrementale" per l'anno d'imposta 2023.

In tal caso, chiarisce l'Agenzia, per la determinazione dell'incremento reddituale da assoggettare a tassazione agevolata, anche il reddito assoggettato al regime forfettario o al regime c.d. "di vantaggio" rileva come parametro di confronto, qualora rappresenti il maggiore del triennio. Pertanto, anche se in tale annualità il reddito viene determinato con criteri forfettari, comunque tale anno viene considerato per l'individuazione del parametro di riferimento.

**Triennio non completo** - Altro interessante chiarimento riguarda l'ipotesi di contribuente che si sia costituito successivamente al 1° gennaio 2020. Su questo punto l'Agenzia propone ancora una interpretazione favorevole: possono accedere al beneficio i contribuenti per i quali sia possibile verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l'intero triennio di osservazione.

La "flat tax incrementale", ad ogni modo, trova applicazione in favore dei contribuenti che abbiano svolto la propria attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

L'unica preclusione riguarda invece il caso di assenza completa del triennio di riferimento: l'agevolazione, pertanto, non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che abbiano iniziato l'attività d'impresa o l'esercizio di arti o professioni a partire dall'anno d'imposta 2023, attesa l'impossibilità di determinare l'incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l'attività per almeno un'intera annualità), il raffronto per l'individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

- ragguagliando all'intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell'attività per una frazione dell'anno;
- confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.
- Successivamente, la verifica dell'incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.

**Esempio** - Mario Rossi ha iniziato la propria attività il 1° giugno 2021 (svolgendola, pertanto, per un periodo complessivo di 214 giorni nell'anno). Il calcolo per l'individuazione del maggior reddito nel triennio deve avvenire nel seguente modo:

- anno 2021 - reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) pari a 30.000 euro (prodotto nel periodo di attività, che va dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021) ragguagliato ad anno:  $(30.000 \text{ euro} / 214) \times 365 = 51.168 \text{ euro}$ ;
- anno 2022 - reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) pari a 40.000 euro (reddito dell'intero anno).

In tal caso, il maggior reddito del triennio di riferimento, da raffrontare con quello del 2023, per la verifica dell'eventuale incremento di reddito, è rappresentato da quello relativo all'anno 2021.

### IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DEI PRIMI DUE TRIMESTRI 2023

Considerato l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, come noto è stato riconosciuto un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il I trimestre 2023 e per il II trimestre 2023. Nella Circolare si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore. Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

**I contributi per i rincari di energia per il I trimestre e il II trimestre 2023** - Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% (I trimestre) e al 10% (II trimestre) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel primo e nel secondo trimestre 2023. Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia del trimestre precedente quello per cui si conteggia il credito abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

<i>Categoria</i>	<i>Periodo riferimento</i>	<i>Spettanza del credito di imposta</i>	<i>Calcolo del contributo</i>
<i>Imprese non energivore</i>	<i>I trimestre 2023</i>	<i>Incremento del 30% della componente energetica nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019</i>	<i>35% del costo sostenuto nel I trimestre 2023</i>
<i>Imprese non energivore</i>	<i>II trimestre 2023</i>	<i>Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019</i>	<i>10% del costo sostenuto nel II trimestre 2023</i>

**I contributi per i rincari di gas naturale per il I trimestre e il II trimestre 2023** - Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% (I trimestre) e al 20% (II trimestre) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel I e nel II trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici. Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale del trimestre precedente quello per cui si conteggia il credito abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

<i>Categoria</i>	<i>Periodo riferimento</i>	<i>Spettanza del credito di imposta</i>	<i>Calcolo del contributo</i>
<i>Imprese non gasivore</i>	<i>I trimestre 2023</i>	<i>Incremento del 30% del gas consumato nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019</i>	<i>45% del costo sostenuto nel I trimestre 2023</i>
<i>Imprese non gasivore</i>	<i>II trimestre 2023</i>	<i>Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019</i>	<i>20% del costo sostenuto nel II trimestre 2023</i>

**L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24** - I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 e non possono essere richiesti a rimborso. In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti di imposta possono essere ceduti secondo le modalità previste dai provvedimenti n. 116285/2023 e n. 237453/2023 dell'Agenzia delle entrate. L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate: vanno utilizzati i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 7011: credito di imposta energia primo trimestre 2023;

- codice tributo 7013: credito di imposta gas primo trimestre 2023;
- codice tributo 7016: credito di imposta energia secondo trimestre 2023;
- codice tributo 7018: credito di imposta gas secondo trimestre 2023.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti **dal 16 Agosto al 15 Settembre 2023**, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE	
<b>21 agosto</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili e trimestrali</b> - Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> - Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inail</b> - Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.</p> <p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> - Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;</li> <li>- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</li> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.</li> </ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> - Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> - Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2023.</p> <p><b>Accise – Versamento imposta</b> - Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.</p> <p><b>Enasarco: versamento contributi</b> - Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2023.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

	<p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
<p><b>25 agosto</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> - Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.</p>
<p><b>31 agosto</b></p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> - Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> - Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p>
<p><b>15 settembre</b></p>	<p><b>Registrazioni contabili</b> - Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> - Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> - Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>